

Art. 32

ZONA VINCOLATA CAVA (C2)

Questa zona è riservata al prelievo degli inerti necessari per lo svolgimento delle attività industriali che di tale prelievo abbisognano.

L'area interessata a seguito del concludersi della varie fasi di prelievo deve essere oggetto di colmata a mezzo di residui della lavorazione industriale.

Al di sopra di questa colmata, sempre per intervento nonché a cura e spese delle industrie direttamente interessate, sarà riportato uno strato di terreno vegetale di potenza tale per cui abbia a risultare garantita l'opera di rimboschimento che, sempre per fasi successive, dovrà essere condotta a cura e spese delle industrie medesime.

Le superfici verdi ottenute dalle opere sopra indicate non sono computabili ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del presente testo di Norme.

L'opera di colmata considerata dal presente articolo dovrà rispettare l'andamento di eventuali gravine o di conformazioni particolari del terreno aventi rapporto con le condizioni d'equilibrio idro - geologico dell'area alla quale appartiene la cava.

Quanto considerato dal presente art. dovrà in ogni caso entrare a far parte di un Piano globale del verde interessante l'intera zona industriale ivi compresa la sua fascia di frangia, e indicante rigorosamente il succedersi temporale delle fasi di scavo, di colmata e di piantumazione.

Questo Piano, da predisporre a livello di Piano Particolareggiato, dovrà essere promosso dal Comune o, in alternativa, dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale o dalle stesse industrie interessate entro un anno dall'approvazione della Variante Generale; a partire da tale data non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni allo sfruttamento della cava se non nell'ambito e con le modalità indicate nel suddetto Piano Particolareggiato.

Non sono consentite costruzioni, salvo le attrezzature per l'esercizio della cava, per le quali dovranno comunque essere richieste le licenze edilizie con le modalità del Regolamento Edilizio.